



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

REGOLAMENTO SANITARIO

Premessa

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 - Struttura.

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- 1) la Commissione Medica Federale;
- 2) il Medico Federale;

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che può anche essere il Medico Federale – specialista in Medicina dello Sport o esperto negli sport della mente - e da un numero di membri compreso fra due e quattro, scelti tra esponenti di Medicina dello Sport ed esperti in materie fisiologiche, farmacologiche e neurologiche applicate al bridge.

La Commissione Medica Federale resta in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie scientifiche che riguardano i tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche

medico-sportive:

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti esterni.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 3 - Medico Federale e Medico Addetto alle squadre Nazionali

Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, o tra medici particolarmente esperti nelle tematiche sanitarie e antidoping relative alla disciplina del bridge e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Medico Federale:

- può essere componente e Presidente della Commissione Medica Federale;
- partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità dilige degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione alla discussione di specifiche problematiche.

Il Medico Federale è anche addetto alle Squadre Nazionali. In tale veste:

- effettua attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- presta assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- fornisce agli atleti coinvolti in raduni o competizioni informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche e antidoping.

Art. 4 - Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 5 - Adempimenti dei tesserati.

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Gioco Bridge, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione sono da considerare

agonisti coloro che richiedono la tessera con tale tipologia.

Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

Norma transitoria

In considerazione della numerosità delle discipline sportive e degli impegni agonistici cui partecipano le Squadre Nazionali e pertanto della necessità di un adeguato numero di Medici Specialisti in Medicina dello Sport disponibili a ricoprire l'incarico di Medico Addetto alle Squadre Nazionali, si ritiene sia necessario un congruo periodo per raggiungere l'obiettivo di cui all'art. 3.

Pertanto, al fine di garantire comunque l'assistenza sanitaria agli Atleti, la Federazione Gioco Bridge può, entro il prossimo quadriennio olimpico, nominare in qualità di Medico Addetto alle Squadre Nazionali, anche medici non in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport, ma comunque esperti nelle problematiche sanitarie e antidoping relative al bridge.